



## **SANZIONI PRIVACY, D. LGS. 196/2003**

art. 169 TESTO UNICO PRIVACY (D. Lgs. 196/2003):

### **Omissa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati**

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

### **Aspetti di responsabilità civile Art. 2050 c.c.**

Il TESTO UNICO PRIVACY qualifica il trattamento dei dati come attività pericolosa, art. 2050 c.c.

E' prevista pertanto una inversione dell'onere della prova nell'azione risarcitoria ex articolo 2043 c.c.: l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire la sicurezza dei dati detenuti.

A livello pratico questo significa che l'azienda, il professionista, la PA ecc., per evitare ogni responsabilità deve dimostrare di aver adottato "tutte le misure idonee ad evitare il danno", e quindi di aver messo in essere tutte le misure di sicurezza al meglio possibile (la miglior tecnologia disponibile). Il che non è affatto facile da dimostrare...

### **Art. 2049 c.c.**

In generale poi a carico dell'azienda risulta comunque la responsabilità ex art. 2049 c.c., ovvero la responsabilità prevista in capo a padroni e committenti.

L'art. 2049 difatti recita: "padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti".

### **Legge n. 547/1993**

#### **Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all'azienda**

La legge 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento vari "crimini informatici", ovvero l'attentato a impianti informatici di pubblica utilità, falsificazione di documenti informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, violazione di corrispondenza telematica, intercettazione di e-mail, danneggiamento di sistemi informatici o telematici (...).

Il datore di lavoro rischia di essere ritenuto in concorso con il dipendente a lui subordinato che ha commesso il crimine informatico, per non aver posto in essere tutte le misure di prevenzione e controllo idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati.

La mancata adozione di tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi viene considerata difatti un'agevolazione alla commissione del crimine.

## SANZIONI PRIVACY, D. LGS. 196/2003

Articolo	Tipologia di violazione	Sanzione amministrativa	Sanzione accessori a (pubblicazione dell'ingiunzione)	Eventuale Ammenda
<b>161</b>	Omessa o inidonea informativa all'interessato	Da € 3.000,00 a € 18.000,00 aumentabile fino al triplo, quando viste le condizioni economiche del contravventore risulti inefficace	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
	Omessa o inidonea informativa all'interessato: Dati sensibili, Giudiziari, Trattamenti che presentano rischi specifici	Da € 5.000,00 a € 30.000,00 aumentabile fino al triplo, quando viste le condizioni economiche del contravventore risulti inefficace	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
<b>162, c.1</b>	Cessione illecita di dati	Da € 5.000,00 a € 30.000,00	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
<b>162, c.2</b>	Violazione relativa ai dati personali idonei a rilevare lo stato di salute	Da € 500,00 a € 3.000,00	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
<b>163</b>	Omessa o incompleta notificazione	Da € 10.000,00 a € 60.000,00	Il Garante ha l'obbligo di prevedere la sanzione accessoria della pubblicazione	
<b>164</b>	Omessa informazione o esibizione al Garante dei documenti richiesti	Da € 4.000,00 a € 24.000,00	Il Garante ha la facoltà di richiederla	
<b>167, c.1</b>	Trattamento illecito di dati da parte di: • soggetti pubblici, • soggetti privati e enti economici, • gestori di comunicazione elettronica	A) Il comportamento è punibile se da questo deriva nocumento alla persona o al patrimonio del soggetto a cui si riferiscono i dati, B) Il comportamento illecito deve consistere nella comunicazione o nella diffusione dei dati	A) Reclusione da 6 a 18 mesi, B) Reclusione da 6 a 24 mesi	

<b>167, c.2</b>	Trattamento illecito di dati: • con rischi specifici, • sensibili o giudiziari, • idonei a rilevare lo stato di salute, Violazione del divieto di: • comunicazione o diffusione, • applicazione delle garanzie richieste per i dati sensibili, • trasferimento all'estero	Il comportamento è punibile se da questo deriva nocumento alla persona o al patrimonio del soggetto a cui si riferiscono i dati	Reclusione da 1 a 3 anni	
<b>168</b>	Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante		Reclusione da 6 mesi a 3 anni	
<b>169</b>	Omessa adozione delle misure minime di sicurezza		Arresto fino a 2 anni	Sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00
<b>170</b>	Inosservanza dei provvedimenti del Garante relativi a: • mancata autorizzazione per il trattamento di dati sensibili, dati genetici, dati dei donatori di midollo osseo; • Blocco o divieto di trattamenti illeciti o non corretti che possono recare pregiudizio ai soggetti interessati, emanati nel corso di un procedimento di reclamo, o a fronte di un ricorso		Reclusione da 3 mesi a 2 anni	
<b>171</b>	Violazione da parte dei datori di lavoro del divieto di: • Effettuare indagini su opinioni politiche, religiose, sindacali, ecc.; • Controllo attraverso l'uso di impianti audiovisivi, o altre apparecchiature art.4 Legge n.300/1970		Arresto da 15 giorni a 1 anno	Si applica la sanzione prevista art.38 della Legge 300/1970, da € 154,94 a € 1544,37; il giudice può aumentare fino al quintuplo

## Violazione Amministrativa

### Art. 161 Omessa informativa

Omessa informativa in caso di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentino rischi specifici

Da 3.000 a 18.000 euro

Da 5.000 a 30.000 euro

---

### Art. 162 Cessione dei dati

Da 5.000 a 30.000 euro

---

### Art. 163 Omessa o incompleta informativa al Garante

Da 10.000 a 60.000 euro

---

### Art. 164 Mancata esibizione di informazioni o documenti richiesti dal Garante

Da 4.000 a 24.000 euro

---

## Illecito Penale

### Art. 167 Trattamento illecito di dati

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

---

### Art. 168 False dichiarazioni e notificazioni al Garante

Reclusione da 6 mesi a 3 anni

---

### Art. 169 Mancata adozione delle misure di sicurezza

Arresto sino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro

---

### Art. 170 Inosservanza di provvedimenti del Garante

Reclusione da 3 mesi a 2 anni

---